

**STATUTO**

**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA DELLA SOCIETÀ - DOMICILIO**

**Articolo 1) Denominazione**

- 1.1 La Società è denominata: **"Capital For Progress Single Investment S.p.A."**.

**Articolo 2) Sede**

- 2.1 La Società ha sede a Milano all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese.
- 2.2 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

**Articolo 3) Oggetto sociale**

- 3.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:
- a) l'assunzione, la cessione, nonché l'amministrazione in proprio, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, di partecipazioni in altre società, anche autorizzate, ed enti costituiti o da costituire; il finanziamento e il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali essa partecipa, nonché la compravendita, il possesso e la gestione in proprio di titoli pubblici o privati, quotati e non quotati, nelle borse valori italiane o estere, sempre con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico;
  - b) l'attività di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e di fonti di finanziamento, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle acquisizioni, delle fusioni, delle ristrutturazioni e delle concentrazioni di imprese;
  - c) l'acquisto, la vendita, la locazione e, in generale, la gestione di beni immobili aventi qualsiasi destinazione, la trasformazione di detti beni immobili, il noleggio di arredamento, la ristrutturazione, l'esecuzione di qualsiasi opera e lavoro sugli stessi, l'attività di facility management e di prestazione di servizi ai locatari degli immobili.
- 3.2 Le attività di cui ai punti precedenti potranno essere svolte nel modo più ampio sia in Italia che all'estero.
- 3.3 Per il conseguimento e nell'ambito dell'oggetto sociale, fatti salvi i limiti di legge, la

Società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, industriale, commerciale, mobiliare e immobiliare, nonché rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie, anche reali, ivi comprese quelle nell'interesse di terzi, costituire o partecipare nella costituzione di ogni tipo di associazione/agggregazione prevista dalla legge.

- 3.4 Quanto sopra, in ogni caso, con esclusione delle seguenti attività: la raccolta del risparmio per la erogazione del credito, le attività professionali riservate, le attività finanziarie riservate per legge a particolari categorie di soggetti e l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e di prestazione di servizi di pagamento.

#### **Articolo 4) Durata**

- 4.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2022. La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

#### **Articolo 5) Domicilio**

- 5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali. Ai suddetti domicili dovranno essere effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto.

### **CAPITALE - AZIONI - CONFERIMENTI - RECESSO**

#### **Articolo 6) Capitale**

- 6.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 669.500,00, ed è rappresentato da n. 6.695.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
- 6.2 In data 11 luglio 2017, l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato un aumento del capitale sociale fino all'importo massimo di nominali Euro 335.000,00, mediante emissione di un numero massimo di 3.350.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservarsi, come deliberato dall'assemblea straordinaria della Società del 30 aprile 2019, all'esercizio di n. 1.400.000 warrant da parte dei relativi titolari nel periodo 10 giugno 2019 - 28 giugno 2019 (estremi compresi) alle condizioni previste dal relativo Regolamento con facoltà del Consiglio di Amministrazione (e per esso dei legali rappresentanti pro tempore in via tra loro disgiunta) di introdurre nello stesso tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte che non modifichino in modo sostanziale il contenuto dello stesso e/o che fossero eventualmente richieste dalle Autorità di Vigilanza e/o Borsa Italiana S.p.A..
- 6.3 L'Assemblea straordinaria può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 2443 del codice civile.

- 6.4 In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

#### **Articolo 7) Azioni**

- 7.1 Le azioni ordinarie e i warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e sono immessi nel sistema di gestione accentrata.
- 7.2 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge e dallo Statuto.
- 7.3 In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune.

#### **Articolo 8) Conferimenti**

- 8.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

#### **Articolo 9) Recesso**

- 9.1 Salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto, i soci hanno diritto di recedere nei casi inderogabili e con gli effetti previsti dalla legge.

### **OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO -**

#### **PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE**

#### **Articolo 10) Offerta pubblica di acquisto e scambio**

- 10.1 Per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF - articoli 106 e 109 TUF - in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio obbligatoria (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione ed agli orientamenti espressi da Consob in materia).
- 10.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi

poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.

- 10.3 Il superamento della soglia prevista dall'art. 106, comma 1, TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dal TUF, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.
- 10.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.
- 10.5 Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..
- 10.6 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.
- 10.7 La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente Articolo 10), sentita Borsa Italiana S.p.A.. Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.

#### **Articolo 11) Obblighi di informazione in relazione a Partecipazioni Significative**

- 11.1 Per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione, ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.

e successive modificazioni e integrazioni (il “**Regolamento AIM Italia**”), la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la “**Disciplina sulla Trasparenza**”), salvo quanto qui previsto.

- 11.2 Per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, il socio che venga a detenere azioni della Società in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la “**Partecipazione Significativa**”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.
- 11.3 Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un “**Cambiamento Sostanziale**” che deve essere comunicato alla Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.
- 11.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

## **ASSEMBLEA**

### **Articolo 12) Convocazione**

- 12.1 L’Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi. Pur in mancanza di formale convocazione, l’Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.
- 12.2 Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell’adunanza precedente l’Assemblea non risulti legalmente costituita.
- 12.3 L’Assemblea ordinaria è convocata alle condizioni di legge almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, non oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; ricorrendo le condizioni di legge, per l’approvazione del bilancio l’Assemblea può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
- 12.4 L’Assemblea ordinaria e l’Assemblea straordinaria si riuniscono, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.

### **Articolo 13) Votazioni**

- 13.1 Se previsto nell’avviso di convocazione e con le modalità in esso precisate, gli aventi

diritto di voto possono esercitarlo prima dell'Assemblea per corrispondenza ovvero in via elettronica.

- 13.2 Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea, rilasciando apposita delega a persona fisica o giuridica, nei limiti di legge.
- 13.3 La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società e/o messaggio indirizzato a casella di posta elettronica certificata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
- 13.4 L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze richieste dalla legge.

#### **Articolo 14) Svolgimento**

- 14.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci ai sensi del successivo paragrafo 16.1, presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e ne regola lo svolgimento. In mancanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione (e di chi ne fa le veci), presiede l'Assemblea la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione.
- 14.2 Il Presidente della riunione - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati; può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.
- 14.3 Lo svolgimento delle riunioni assembleari dei soci è disciplinato dalla legge e dal presente Statuto.
- 14.4 Il Presidente è assistito da un segretario designato dal Presidente e può essere scelto anche al di fuori dei soci. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **Articolo 15) Nomina**

- 15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) consiglieri, di cui almeno 1 (uno) dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

- 15.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il diverso periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 15.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

#### **Articolo 16) Presidente e Vice Presidente**

- 16.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente - ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto - e può nominare un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.
- 16.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.

#### **Articolo 17) Convocazione**

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi consigliere in carica.
- 17.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

#### **Articolo 18) Riunioni e deliberazioni**

- 18.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ove nominato. In mancanza, sono presiedute dal consigliere nominato a maggioranza dai presenti.
- 18.2 La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione a distanza che consentano l'identificazione, la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti scambiando se del caso documentazione. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve trovarsi anche il Segretario.
- 18.3 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si redige verbale a cura del Segretario (designato dal Presidente e che può essere scelto anche al di fuori dei soci) e firmato dal Presidente.

18.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, non tenendosi conto di quelli astenuti per il calcolo della maggioranza.

#### **Articolo 19) Poteri**

19.1 Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.

19.2 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. In aggiunta il Consiglio di Amministrazione può, altresì, costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

19.3 All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile.

#### **Articolo 20) Rappresentanza della Società**

20.1 La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice Presidente, se nominato; spetta altresì disgiuntamente a ciascuno degli Amministratori delegati nei limiti delle proprie attribuzioni.

20.2 I legali rappresentanti di cui al comma precedente hanno facoltà di conferire poteri di rappresentanza della Società, anche in sede processuale, con facoltà di subdelega.

#### **Articolo 21) Rimborso spese**

21.1 I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria delibera inoltre un compenso annuale a favore del Consiglio di Amministrazione, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione delle azioni della Società. L'Assemblea può determinare il compenso in un ammontare complessivo per tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Tale compenso, una volta fissato, rimane invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea.

#### **COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**



## **Articolo 22) Collegio sindacale**

- 22.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
- 22.2 I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.
- 22.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

## **Articolo 23) Revisione dei conti**

- 23.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.

## **ESERCIZIO SOCIALE - UTILI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 24) Esercizio sociale**

- 24.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

### **Articolo 25) Utili**

- 25.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale. Il residuo, salvo che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi diversamente, viene utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea.
- 25.2 I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore del fondo di riserva.
- 25.3 Quando si verificheranno le condizioni previste dalla legge, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dalle vigenti disposizioni.

### **Articolo 26) Scioglimento e liquidazione**

- 26.1 Verificandosi la scadenza del termine di durata o in caso di scioglimento della Società,

l'Assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

#### **Articolo 27) Disposizioni generali**

27.1 Per tutto quanto non risulta esplicitamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile ed ogni altra disposizione di legge.

F.to Renata Mariella notaio